

# STUDIO LORENZO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

10121 TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 562 35 88 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 562 42 25

Torino, li 15 marzo 2019

## Comunicazione n.2/2019

### Oggetto: obbligo dell'organo di controllo ampliato nelle Srl

Gentile Cliente,

il D. Lgs. 14/2019, contenente il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, intervenendo sull'articolo 2477 C.C., ha **esteso**, per le Srl, l'obbligo di nominare un **organo di controllo** oppure un **revisore**.

In particolare, l'articolo 379 D. Lgs. 14/2019 del decreto ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **obbligatoria** se la società:

1. è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
2. **controlla** una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato **per due esercizi consecutivi** almeno **uno** dei seguenti limiti:
  - totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  - **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

In sostanza, la novella normativa ha modificato la terza casistica, ossia quella di cui al punto 3), atteso che la versione antecedente della disposizione imponeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di **due dei tre** limiti indicati **nel primo comma** dell'articolo 2435 bis C.C..

Obbligo nomina organo di controllo		
Parametri	Ante modifica	Post modifica
	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
<b>Attivo stato patrimoniale</b>	4.400.000	2.000.000
<b>Ricavi conto economico</b>	8.800.000	2.000.000
<b>Media dipendenti occupati nell'esercizio</b>	50 unità	10 unità

Invece, l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per **tre esercizi consecutivi**, e non più per due esercizi consecutivi, non è superato **alcuno dei tre nuovi limiti**.

Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l'articolo 379 D. Lgs. 14/2019 prevede che le Srl in essere alla data del **16 marzo 2019**, ossia alla **data di entrata in vigore della norma**, al ricorrere dei relativi requisiti, devono:

- provvedere alla **nomina** dell'organo di controllo o del revisore e,
- se necessario, **adeguare l'atto costitutivo** e lo **statuto** alle nuove disposizioni,

entro i **nove mesi** successivi, ovverosia entro il **16 dicembre 2019**. Fino a tale data le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto **conservano** la loro efficacia, ancorché non conformi all'ultima versione dell'articolo 2477 C.C. Al riguardo, si precisa che l'**adeguamento** si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto **nulla** stabilisca in relazione all'organo di controllo oppure faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all'articolo 2435-bis C.C. e non rinvii, invece, all'articolo 2477 C.C.; si noti che non è stata oggetto di variazione la disposizione ivi contenuta, secondo cui "**Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo**".

Per espressa previsione dell'articolo 379 D. Lgs. 14/2019, in sede di **prima applicazione** delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019**, quindi, agli esercizi **2017 e 2018**.

Ne dovrebbe derivare che le Srl, che nel **2017** e nel **2018** hanno **superato e superano i nuovi limiti**, sono tenute a **nominare** l'organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare **l'atto costitutivo** e lo **statuto** entro il **prossimo 16 dicembre**. In tal senso si segnala che la **Relazione illustrativa** al decreto afferma che l'articolo 379 D. Lgs. 14/2019 *"fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo"*.

Resta fermo che le Srl potranno nominare l'organo di controllo o il revisore già in sede di **approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018**.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto